

Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla

Per lavorare nei cantieri imprese e autonomi sono obbligati ad avere la patente a crediti. Come funziona, quali requisiti servono e come fare domanda

(Fonte: <https://www.informazionefiscale.it/> 12 marzo 2026)



Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei **cantieri** temporanei o mobili sono tenuti a possedere la **patente a crediti**.

Il documento è necessario per poter svolgere l'attività.

Come funziona la patente a crediti, quali sono i **requisiti** necessari per poterla ottenere e come fare domanda all'Ispettorato Nazionale del Lavoro?

Con l'approvazione del **decreto Sicurezza sul Lavoro**, il n. 159/2025, sono arrivata anche importati novità.

Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla

- [Cos'è e come funziona la patente a punti per lavorare nei cantieri](#)
- [Come si richiede e quali requisiti servono?](#)
- [Quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli](#)
- [Quando scatta la sospensione della patente?](#)
- [Le sanzioni per chi non è in regola](#)
- [Le FAQ dell'INL e la guida all'utilizzo del portale](#)

Cos'è e come funziona la patente a punti per lavorare nei cantieri

La **patente a crediti** è stata introdotta dall'**articolo 29** del decreto PNRR bis, il **n. 19/2024**, all'articolo 27 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, in particolare all'interno dei cantieri.

Si tratta di un sistema di qualificazione a punti per **imprese e professionisti** che operano all'interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali.

La patente a crediti non è necessaria, invece, per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA**, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

In sintesi, la patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di **30 punti** (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono a sufficienza, **almeno 15**. Per ogni **infortunio o irregolarità**, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione.

Tutte le regole sul funzionamento e le modalità di **domanda** per la patente a crediti sono contenute nel [decreto n. 132/2024](#) attuativo della misura.

Le prime **istruzioni** operative sono state fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella [circolare n. 4/2024](#).

Il [DL Sicurezza sul lavoro](#), il n. 159/2025, ha introdotto poi alcune modifiche che come vedremo più avanti riguardano le sanzioni e il sistema di decurtazione dei punti.

Come si richiede e quali requisiti servono?

Come si ottiene la patente a crediti per lavorare nei cantieri?

Per farsi rilasciare la patente, le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) devono presentare l'apposita **domanda** direttamente sul **portale dell'Ispettorato del Lavoro**.

La richiesta può essere presentata dal **legale rappresentante** dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Tra tali soggetti rientrano, ad esempio:

- consulenti del lavoro;
- commercialisti;
- avvocati;
- CAF.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno **Stato straniero** dovranno presentare l'autocertificazione che provi il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine. In mancanza dovranno fare **domanda** sul portale INL.

I richiedenti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro **5 giorni** dal deposito.

Il portale dell'INL contiene una serie di **informazioni** sull'azienda, i titolari e il relativo punteggio:

- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero;
- punteggio al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali sospensioni;
- eventuali decurtazioni dei crediti.

A tali **dati** possono accedere i titolari di interesse qualificato, tra cui:

- le pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Per poter ottenere la **patente a crediti** per operare nei cantieri, le imprese devono rispettare alcune precise **condizioni**.

In particolare, devono dichiarare o autocertificare il possesso dei seguenti **requisiti**:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'adempimento degli obblighi formativi;
- il possesso di DURC valido;
- il possesso di DVR valido;
- il possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
- la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

Come specificato nella circolare dell'INL, non tutti i requisiti sono richiesti a ciascuna categoria di soggetti interessati.

Ad esempio, ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori non è richiesto il documento di valutazione dei rischi.

Come chiarito dall'INL, le imprese in possesso della **certificazione SOA di III livello** non devono fare domanda per la patente a crediti. L'obbligo, però, scatta se la certificazione viene meno.

La patente a crediti viene rilasciata in **formato digitale**.

Nel caso in cui l'impresa o il professionista dovesse presentare dichiarazioni non veritiere la patente sarà **revocata**.

INL - Istruzioni tecniche patente a crediti

[Istruzioni per inviare la domanda](#)

Quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli

Vediamo ora come è possibile ottenere **ulteriori crediti**.

Oltre alla dotazione iniziale è possibile ottenere fino a **30 crediti** per **storicità dell'azienda** (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):

- **fino a 10**, al momento del rilascio a seconda degli anni di iscrizione:
 - fino a 5 anni: 0;
 - da 5 a 10 anni: 3;
 - da 11 a 15 anni: 5;
 - da 16 a 20 anni: 8;
 - oltre 20 anni: 10;
- **fino a 20**, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a **40 ulteriori crediti**, che possono essere attribuiti sulla base di diverse **attività, investimenti o formazione**:

- **fino a 30 crediti**, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **fino a 10 crediti**, per altre azioni/condizioni.

In particolare, le imprese possono ottenere **fino a 30 crediti** per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008;
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
- adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.

Ulteriori **10 crediti**, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:

- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera;
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

La **tabella** completa con l'assegnazione dei crediti ulteriori è disponibile in allegato al decreto.

Patente a crediti per lavorare nei cantieri

I **crediti** ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il requisito è già posseduto. Se conseguito successivamente, il punteggio della patente viene **aggiornato** dopo aver inviato la relativa documentazione.

Come detto, la piattaforma digitale di gestione della patente a crediti è stata rinnovata con l'introduzione di nuove funzionalità. Il [nuovo portale](#), accessibile tramite SPID o CIE, consente di consultare in tempo reale del **punteggio** associato a ciascun operatore, con l'obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.

Imprese e autonomi possono ottenere i **crediti aggiuntivi** per la patente, secondo le regole previste dalla normativa dal 25 luglio 2025.

I crediti legati all'anzianità dell'azienda sono stati riconosciuti **in automatico** dal 10 luglio previo riscontro con i dati in possesso delle Camere di commercio.

Per gli altri crediti, invece, gli interessati dovranno accedere al portale e inserire i dati necessari per l'**accredito**, che avverrà entro le successive 24 ore.

Quando scatta la sospensione della patente?

I crediti sono **decurtati** dal punteggio totale in seguito a **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell'[allegato 1-bis](#) al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro introdotto dal decreto PNRR bis.

Sono considerati **provvedimenti definitivi** le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Il citato **DL n. 159/2025** ha introdotto alcune novità in merito. Nello specifico, il decreto prevede che per le fattispecie indicate al punto 21 della tabella (Allegato 1-bis), la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del **verbale di accertamento** emanato dai competenti organi di vigilanza.

Inoltre, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza **preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato saranno decurtati **5 punti** dalla patente e non più uno solo (punto 21 del citato allegato). Non si fa più, quindi, distinzione sulla base della durata dell'impiego irregolare (sono dunque eliminati i successivi punti 22 e 23).

Le **decurtazioni** alla patente a crediti sulla base delle nuove modifiche saranno effettuate in relazione agli illeciti commessi a partire dal **1° gennaio 2026**. Per quanto riguarda gli illeciti commessi prima di tale data, invece, continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla formulazione attuale.

Le imprese possono **recuperare fino a 15 punti** attraverso **percorsi di formazione**. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

I crediti si recuperano a condizione della verifica dell'**effettivo assolvimento**, dopo le violazioni accertate, degli **obblighi formativi** nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Il decreto direttoriale dell'INL n. 24/2026 definisce la struttura delle commissioni competenti ma anche le modalità di [domanda per il recupero dei crediti](#) e tutti gli adempimenti necessari per poter tornare a svolgere la propria attività.

I datori di lavoro possono anche incorrere nella **sospensione** della patente e quindi dell'attività lavorativa fino a un massimo di **12 mesi**.

La sospensione è **obbligatoria** nel caso in cui si verifichino **infortuni mortali** per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, mentre può essere disposta (a discrezione dell'ispettore) in caso di infortunio che causa l'**inabilità permanente** o la **menomazione irreversibile** sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In entrambi i casi la sospensione viene adottata dall'**Ispettorato del Lavoro** che, al termine della stessa, verifica il ripristino delle **condizioni di sicurezza** del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Le sanzioni per chi non è in regola

Nella **nota n. 9326/2024**, l'INL ha illustrato il regime sanzionatorio previsto per chi non è in regola con la patente a crediti, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla determinazione delle sanzioni per chi è sprovvisto del documento oppure lavora pur avendo un punteggio inferiore alla soglia minima.

Nello specifico, è prevista una **sanzione amministrativa** pari al **10 per cento del valore dei lavori** e, comunque, non inferiore a **6.000 euro**. Sanzione minima che il DL n. 159/2025 ha innalzato a **12.000 euro**.

Questo deve essere considerato **al netto dell'IVA** e deve essere sempre riferito al **singolo contratto** sottoscritto dal trasgressore che di norma contiene un capitolato dei lavori affidati con relativo costo (si possono considerare anche eventuali preventivi formulati e accettati).

Nei casi in cui il valore non è stato formalizzato e indicato oppure è inferiore alla soglia minima, la sanzione sarà pari alla nuova soglia di **12.000 euro**.

Dopo aver individuato il valore di riferimento, la **sanzione** viene determinata in concreto applicando l'[articolo 16](#) della legge n. 689/1981, per cui è prevista la **riduzione a un terzo** se la sanzione viene pagata entro **60 giorni**.

Le **sanzioni** possono essere irrogate non solo dagli ispettori del lavoro, ma anche tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 81/2008, come le ASL.

In caso di **mancato pagamento**, l'Ispettorato del Lavoro competente provvede ad emanare la relativa **ordinanza-ingiunzione**.

Oltre alla sanzione amministrativa, il DL PNRR bis prevede anche l'**esclusione** dell'impresa o del lavoratore autonomo dalla **partecipazione ai lavori pubblici** per 6 mesi.

Il **committente** o il **responsabile dei lavori**, anche nelle ipotesi di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, devono **verificare** il possesso della patente (o dell'attestazione di qualificazione SOA nei casi previsti) da parte delle imprese esecutrici o degli autonomi. Questo anche nei casi di subappalto.

Se tale verifica non viene effettuata, e si affidano i lavori a soggetti sprovvisti di patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti), scatta la **sanzione amministrativa pecuniaria** che va da un **minimo di 711,92 euro** a un **massimo di 2.562,91 euro** e soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.lgs. n. 81/2008.

La sanzione viene meno se il titolo abilitativo viene meno **dopo l'affidamento dei lavori**. A questo proposito si tiene conto solamente dei lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Le FAQ dell'INL e la guida all'utilizzo del portale

Sul sito dell'Ispettorato del Lavoro, nella sezione dedicata alla patente a crediti, è disponibile l'elenco aggiornato delle **FAQ**, le risposte alle domande più frequenti.

L'**ultimo aggiornamento** è quello del 25 luglio 2025, con ulteriori chiarimenti in merito alle tipologie di lavoro per cui è necessario il possesso del documento.

Visto il recente aggiornamento del portale informatico, l'INL ha messo a disposizione degli utenti anche il “**Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC)**”. Qui sono illustrate le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della patente a crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

Il Manuale è disponibile di seguito e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ispettorato “Documenti e Normativa”, nell'area “Note e pareri”.

INL - Manuale patente a crediti

[Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti \(PaC\)](#)